

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2499 del 21/05/2018
Oggetto	Modifica non sostanziale del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale AUA, per l'impianto ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia in via Marconi n.26 c.a.p. 40064, originariamente intestato alla società S.A.S.I.S.I. di Galletti ing.Stefano e C. S.A.S. poi volturato alla società Cooperativa Trasporti Imola S.C.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2592 del 21/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale² (AUA), per l'impianto ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia in via Marconi n°26 c.a.p. 40064, originariamente intestato alla società "S.A.S.I.S.I. di Galletti ing.Stefano e C. S.A.S." poi volturato alla **società Cooperativa Trasporti Imola S.C.R.L.**

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale** l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA³ rilasciata alla **società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. (in sigla CTI)**⁴ in data 30/06/2015 dal SUAP del comune di Ozzano dell'Emilia (Prot n° 17415/2015 del 29/06/2015) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 1696 PG n° 83415 del 26/06/2015 e ss.mm.ii., come da comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla società CTI (C.F. 00287060370 e P.IVA 00498341205, con sede legale a Imola (BO) in Via Cà di Guzzo n°1 c.a.p. 40026) per **l'impianto ubicato a Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Marconi n°26 c.a.p. 40064**, pervenuta ad Arpae Sac di Bologna in data 01/02/2017⁵. In

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Provvedimento AUA adottato dalla Città metropolitana di Bologna con IP 3004/2015 Num.1696/2015 P.G.83415 del 26/06/2015, come modificato ed integrato con provvedimento IP 3050/2015 Num.84678/2015 P.G.n°84678 del 30/06/2015 e successivo provvedimento IP 6097 Num.3120/2015 P.G.n°145514 del 18/12/2015, e rilasciato in data 30/06/2015 dal Comune di Ozzano dell'Emilia con provvedimento Prot. n.17415/2015 del 29/06/2015 con scadenza di validità in data 29/06/2030, originariamente intestato alla società "S.A.S.I.S.I. di Galletti ing.Stefano e C. S.A.S." poi volturato alla società Cooperativa Trasporti Imola S.C.R.L.

³ Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

⁴ Voltura adottata con determina n° 3120 PG n° 145514 del 18/12/2015 da S.A.S.I.S.I. di Galletti ing.Stefano e C. S.A.S. all'attuale gestore dell'impianto COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. (in sigla CTI)

⁵ Comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/2223 del 01/02/2017 pratica Sinadoc n° 4869 del 2017

particolare si modifica e sostituisce l'allegato C dell'AUA vigente, relativo all'Autorizzazione all'emissione in atmosfera, con il corrispondente allegato al presente atto.

2. Subordina la validità della presente modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nel documento “**Allegato C**” unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto con particolare riferimento agli allegati A, B e D del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁶.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CTI (C.F. 00287060370 e P.IVA 00498341205, con sede legale a Imola (BO) in Via Cà di Guzzo n°1 c.a.p. 40026) per l'impianto ubicato a Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Marconi n°26 c.a.p. 40064, ha presentato, nella persona di Fabio Piancastelli, in qualità di legale rappresentante, ad Arpae Sac di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Ozzano dell'Emilia, una comunicazione, pervenuta ad Arpae in data 01/02/2017 al PGBO/2017/2223 e confluita nella **Pratica Sinadoc 4869/2017**, relativa ad osservazioni con richiesta di modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i necessari supporti tecnici in materia di emissioni e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale/aggiornamento dell'Allegato C del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale IP 3004/2015 Num.1696/2015 P.G.83415

⁶ Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

del 26/06/2015 e ss.mm.ii. A suo tempo adottato dalla Città metropolitana di Bologna e rilasciato in data 30/06/2015 dal Comune di Ozzano dell'Emilia con provvedimento Prot. n.17415/2015 del 29/06/2015 con scadenza di validità in data 29/06/2030, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento, con particolare riferimento agli allegati A, B e D, di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 29/06/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi del cod.12.04.04.02 del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 21/05/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

**COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. (in sigla CTI) -
Comune di Ozzano dell'Emilia – via Marconi n°26**

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione conglomerati bituminosi ed emulsioni bituminose svolta dalla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. (in sigla CTI) nello stabilimento ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Marconi n°26, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CAMINO FORNO DI ESSICCAZIONE INERTI

Portata massima	20880 Nm ³ /h
Altezza minima	12.80 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CAMINO RISCALDAMENTO BITUME

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CAMINO RISCALDAMENTO EMULSIONE BITUMINOSA

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Se i valori di potenzialità termica nominale degli impianti termici presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 in merito agli impianti termici medi e pertanto dovrà essere presentata,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

se necessaria, apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooibo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro); I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Arpae deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Tutte le prese di campionamento dei punti di emissione per i quali è prevista periodicità di analisi dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooibo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità periodicità semestrale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE Sezione Provinciale di Bologna e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

- - - - -

Pratica Sinadoc 4869/2017

Documento redatto in data 21/05/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.